

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO

## **PARTE PRIMA - LA COMUNITA' SCOLASTICA**

- Art. 1 - Patto educativo di corresponsabilità
- Art. 2 - Patto educativo di corresponsabilità - Impegni del Liceo
- Art. 3 - Patto educativo di corresponsabilità - Impegni dei docenti
- Art. 4 - Patto educativo di corresponsabilità - Impegni delle famiglie
- Art. 5 - Patto educativo di corresponsabilità - Impegni degli studenti
- Art. 6 - Procedure per la revisione del Patto educativo di corresponsabilità
- Art. 7 - Gruppo paritetico docenti - studenti - genitori e contratto formativo
- Art. 8 - Regole di comportamento generali nella scuola
- Art. 9 - La comunicazione interna alla comunità scolastica
- Art.10 - Rispetto del diritto alla privacy

## **PARTE SECONDA - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

- Art. 11 - Frequenza delle lezioni
- Art. 12 - Registrazione della presenza alle lezioni dello studente
- Art. 13 - Giustificazioni delle assenze
- Art. 14 - Ingressi in ritardo
- Art. 15 - Uscite in anticipo
- Art. 16 - Assenze e uscite in anticipo e in casi particolari
- Art. 17 - Trasparenza delle valutazioni per gli studenti.

## **PARTE TERZA - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

- Art. 18 - Colloqui dei docenti con le famiglie
- Art. 19 - Trasparenza delle valutazioni per le famiglie
- Art. 20 - Informazione sulla frequenza
- Art. 21 - Informazione su interventi integrativi e su eventuali procedimenti disciplinari.
- Art. 22 - Assicurazione degli allievi
- Art. 23 - Indicazioni alle famiglie per l'accesso anticipato degli studenti nell'istituto
- Art. 24 - Contributi delle famiglie

## **PARTE QUARTA - FUNZIONAMENTO E USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE**

- Art. 25 - Apertura della scuola
- Art. 26 - Uso dei laboratori
- Art. 27 - Uso della biblioteca
- Art. 28 - Uso della palestra
- Art. 29 - Concessione di spazi a gruppi di studenti

## **PARTE QUINTA - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**

- Art. 30 - Vita nella comunità scolastica
- Art. 31 - Rispetto della personalità altrui: comportamenti sanzionabili
- Art. 32 - Rispetto del patrimonio della scuola: comportamenti sanzionabili
- Art. 33 - Rispetto dell'attività scolastica e delle norme di comportamento: comportamenti sanzionabili
- Art. 34- Rispetto dell'attività delle disposizioni per la sicurezza e del Regolamento della Scuola: comportamenti sanzionabili
- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - Conversione delle sanzioni
- Art. 37 - Pubblicità delle sanzioni
- Art. 37 bis - Organo di garanzia: composizione e modalità di ricorso

## **PARTE SESTA - ASSEMBLEE E COMITATI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI**

- Art. 38 - Funzionamento delle assemblee e dei Comitati degli studenti e dei genitori
- Art. 39 - Comitato studentesco
- Art. 40 - Comitato dei genitori
- Art. 41 - Assemblee di classe degli studenti e dei genitori
- Art. 42 - Assemblee di istituto degli studenti
- Art. 43 - Assemblee di istituto dei genitori

## **PARTE SETTIMA - ORGANI COLLEGIALI**

*I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI - Riferimenti normativi: Articoli n. 35, 37, 38, 39, 41 e 51 del D.L. 297/1994:*

- Art. 44 - Convocazione Organi Collegiali
- Art. 45 - Votazioni
- Art. 46 - Commissioni
- Art. 47 - Verbali
- Art. 48 - Pubblicità degli atti
- Art. 49 - Dimissioni

*II - CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA - Riferimenti normativi : Articoli n. 8, 10, 42 e 43 del D.L. 297/1994*

- Art. 50 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente.
- Art. 51 - Convocazione
- Art. 52 - Pubblicità delle sedute
- Art. 53 - Pubblicità degli atti
- Art. 54 - Competenze della Giunta Esecutiva
- Art. 55 - Discussione dell'ordine del giorno nel Consiglio di Istituto
- Art. 56 - Dichiarazioni di voto
- Art. 57 - Votazioni

*III - ALTRI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO: COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLI DI CLASSE, COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Riferimenti normativi: Articoli n. 5, 7, 11, 115 del D.L. 297/1994.*

**PARTE OTTAVA - NORME FINALI**

- Art. 58 - Distribuzione del Regolamento
- Art. 59 - Modifiche al Regolamento d'istituto
- Art. 60 - Valore del Regolamento di Istituto
- Art. 61 - Norma transitoria su Regolamento di Disciplina e POF

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO

## PARTE PRIMA - LA COMUNITA' SCOLASTICA

**Riferimenti normativi: Articoli n. 1, 2, 3, 4 del D.L. 297/1994:**

### **PARTE I - NORME GENERALI**

#### **Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento**

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

#### **Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio**

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

#### **Art. 3 - Comunità scolastica**

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I. (...)

#### **Art. 4 - Comunità Europea**

1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

**Riferimenti normativi: Articolo n. 1, 5-bis e 6 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come rivisto e integrato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235**

#### **Articolo 1 - Vita della comunità scolastica.**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

#### **Art. 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità. - introdotto dall'Art. 3 del DPR del 21 novembre 2007, n. 235**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### **Articolo 6. - Disposizioni finali.**

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore (...)
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

#### **Art. 1 – Patto educativo di corresponsabilità**

1. Per dare attuazione ai principi di legge che regolano la vita della comunità scolastica, il Liceo scientifico "Nicolò Copernico" propone il "Patto educativo di corresponsabilità" finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
2. Tale patto viene firmato dai genitori e dallo studente all'atto dell'iscrizione alla scuola; la sottoscrizione è vincolante per le parti per tutto il periodo nel quale lo studente risulta iscritto.
3. Il "Patto educativo di corresponsabilità" previsto dal DPR n. 235/2007 è deliberato dal Consiglio di Istituto, sentite tutte le componenti della scuola; eventuali modifiche e/o integrazioni al "Patto" sono deliberate dal consiglio di istituto e comportano una nuova sottoscrizione del Patto dalle parti.

#### **Art. 2 – Patto educativo di corresponsabilità - Impegni del Liceo**

1. Il Liceo si impegna a:
  - porre al centro dell'attività scolastica lo studente, come singola persona, come parte integrante di una comunità e come individuo che richiede attenzione anche agli aspetti emotivi e relazionali, oltre che cognitivi, della soggettività;
  - garantire la libertà di espressione individuale nel rispetto del pluralismo culturale e religioso ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana, evitando ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
  - cercare di rispondere alle esigenze implicite ed esplicite degli studenti, delle famiglie e del territorio individuando e traducendo in termini di offerta formativa richieste e bisogni;
  - realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere sia con azioni di sostegno e recupero nelle situazioni di disagio che con azioni di potenziamento per favorire le eccellenze;
  - cercare di creare un clima di serena collaborazione tra tutte le sue componenti;
  - favorire la partecipazione delle famiglie degli alunni alla vita della scuola;
  - favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa;
  - far conoscere le "Statuto dei diritti delle studentesse e degli studenti" ed i Regolamenti della scuola;
  - fornire indicazioni periodiche sulla situazione scolastica e sul livello di apprendimento dell'alunno;
  - controllare le assenze dello studente e segnalare le irregolarità alla famiglia;
  - comunicare alla famiglia dell'alunno eventuali sanzioni disciplinari;
  - prestare attenzione ai bisogni degli allievi e a dare espressione al loro disagio giovanile offrendo spazi per un dialogo costruttivo tra alunni ed insegnanti.

#### **Art. 3 – Patto educativo di corresponsabilità - Impegni dei docenti**

1. I docenti si impegnano a:
  - a) esplicitare alla classe:
    - il percorso didattico programmato;
    - le attività curricolari ed extracurricolari che interessano la classe;
    - gli obiettivi didattici trasversali e specifici della disciplina;
    - gli strumenti di verifica, la griglia di misurazione ed i criteri di valutazione;
  - b) stimolare la partecipazione, nelle modalità in cui è possibile, all'attività didattica:
    - approfondendo i contenuti anche attraverso problemi e rinunciando a soluzioni preconfezionate;
    - sollecitando, nei tempi e nelle modalità compatibili con l'attività di classe, l'espressione di opinioni diverse
    - fornendo chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i compiti assegnati;
    - rendendo noti agli studenti gli aspetti fondamentali delle prove che saranno oggetto di valutazione;
    - utilizzando, quando possibile ed opportuno, audiovisivi, laboratori, tecnologie multimediali;
  - c) stimolare il senso di responsabilità ed il rispetto delle regole da parte degli alunni ed esercitare un controllo attento a che lo studente:
    - frequenti assiduamente le lezioni
    - svolga i compiti assegnati;
    - porti gli strumenti di lavoro;
    - esegua le consegne nei tempi richiesti
  - d) tenere conto dei tempi di apprendimento degli studenti e cercare di migliorarli gradualmente:
    - differenziando, per quanto possibile, le attività;
    - concedendo occasioni per un tempestivo recupero secondo modalità dichiarate nella propria programmazione;
    - rendendo esplicita la valutazione allo studente, motivandola.

#### **Art. 4 – Patto educativo di corresponsabilità - Impegni delle famiglie**

1. La famiglia si impegna a:
  - a) conoscere l'offerta formativa della scuola;
  - b) conoscere i regolamenti vigenti all'interno dell'istituto nella consapevolezza che la loro violazione comporta specifiche sanzioni disciplinari;
  - c) partecipare all'azione educativa, collaborando con i docenti anche disincentivando comportamenti degli alunni miranti a sottrarsi ai propri doveri scolastici e alle proprie responsabilità;
  - d) partecipare attivamente alla costituzione delle rappresentanze dei genitori, sia a livello di classe che di istituto, e a fare riferimento ai rappresentanti nei consigli di classe;
  - e) verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
  - f) vigilare sulla costante frequenza delle lezioni;
  - g) controllare costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari, avvisi cartacei o comunicazioni sul sito web della scuola);
  - h) sollecitare da parte dello studente un comportamento, un linguaggio, un abbigliamento corretti nei confronti delle persone, delle cose e in generale, dell'ambiente scolastico;
  - i) collaborare con la scuola, intervenendo rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio, riflettendo nell'ambito familiare sui fatti accaduti e partecipando, se necessario, con il recupero e/o il risarcimento del danno;

- j) evitare che il proprio figlio faccia uso in classe e comunque in tutti i locali ove si svolge attività didattica, curricolare e non, di cellulari, di altri dispositivi elettronici o audiovisivi (atto di indirizzo del ministro della p.i. prot. n. 30 del 15/3/07).

#### **Art. 5 – Patto educativo di corresponsabilità - Impegni degli studenti**

1. Lo studente si impegna a:
- a) conoscere i regolamenti della scuola e a rispettarli;
  - b) partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti durante le attività curricolari, integrative ed extracurricolari;
  - c) mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone, degli ambienti, delle cose e in generale della struttura scolastica, evitando di procurare danni;
  - d) intervenire nei confronti di altri studenti al fine di prevenire, ogni forma di danneggiamento;
  - e) usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola;
  - f) rispettare gli orari di entrata e uscita dalla scuola, i tempi di consegna delle comunicazioni alla famiglia, dei compiti in classe;
  - g) frequentare e partecipare attentamente alle lezioni, impegnandosi nel lavoro in classe e a casa, seguendo le indicazioni dei docenti;
  - h) non fumare nei locali scolastici e in generale in tutti gli ambienti interni ed esterni, espressamente indicati da specifiche disposizioni;
  - i) attuare, in ogni occasione, comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri;
  - j) non far uso in tutti i locali scolastici del cellulare e di altri dispositivi elettronici non consentiti (atto di indirizzo del ministro della p.i. prot. n. 30 del 15/3/07);
  - k) non fare uso, in tutto il complesso scolastico, del telefono cellulare o di altro dispositivo allo scopo di acquisire dati personali (immagini – filmati – registrazioni vocali);
  - l) accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti;
  - m) cooperare per creare un clima di solidarietà e di collaborazione costruttiva nell'ambiente scolastico;
  - n) assumersi esplicitamente la responsabilità per il mancato rispetto del presente patto.

#### **Art. 6 – Procedure per la revisione del Patto educativo di corresponsabilità**

1. Annualmente le famiglie, gli studenti ed i docenti, attraverso i loro organi collegiali rappresentativi - collegio docenti, comitato studentesco e dei genitori - riflettono, attraverso occasioni di confronto, sulle implicazioni "delle regole pattizie" anche al fine di eventuali proposte di revisione condivisa, così da creare il clima di serena collaborazione fra tutte le componenti della comunità scolastica.
2. Eventuali richieste di modifiche al "Patto educativo di corresponsabilità" dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico, in forma scritta, dagli organi delle diverse componenti (anche una sola) entro il 31 marzo dell'anno in corso.

#### **Art. 7 – Gruppo paritetico docenti – studenti – genitori e Contratto Formativo**

1. Coerentemente con la scelta di porre al centro dell'attività scolastica lo studente, il Liceo costituisce un Gruppo Paritetico formato da studenti – insegnanti – genitori, con la funzione di definire proposte per la realizzazione del Patto educativo di corresponsabilità ed iniziative comuni alle diverse componenti di arricchimento dell'offerta culturale e formativa.
2. Il Gruppo Paritetico è nominato annualmente nelle diverse componenti dal Collegio dei Docenti, dal Comitato Studentesco e dal Comitato dei Genitori; fino a nuova nomina rimangono in carica i membri nominati l'anno precedente.
3. Le riunioni del Gruppo Paritetico sono pubbliche per le componenti della scuola e seguono le stesse regole definite per le riunioni del Consiglio di Istituto.
4. Il Gruppo paritetico discute e approva annualmente il Contratto Formativo, che è allegato al Regolamento di Istituto dopo essere stato ratificato dal Collegio dei Docenti, dal Comitato Studentesco e dal Comitato dei Genitori, nonché adottato dal Consiglio di Istituto.

#### **Art. 8 – Regole di comportamento generali nella scuola**

1. All'interno dell'edificio scolastico tutti devono mantenere nei riguardi di chiunque un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, consono all'ambiente scolastico; la correttezza coincide col rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni.
2. Tutti sono tenuti ad osservare il regolamento d'istituto; l'osservanza del regolamento si estende anche alle disposizioni impartite dai diversi soggetti tenuti a darvi attuazione nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
3. Tutti hanno il dovere di rispettare l'ambiente scolastico, le sue strutture e il patrimonio della scuola e di contribuire ad averne cura e a renderlo accogliente; tutti hanno il dovere di segnalare tempestivamente danneggiamenti o malfunzionamenti di cui vengano a conoscenza; la mancata segnalazione di un danneggiamento comporta l'assunzione della corresponsabilità nel danno; i danni, anche se apportati involontariamente, vanno risarciti; nel caso non sia possibile individuare responsabilità individuali, il risarcimento sarà collettivo.
4. E' vietato fumare, oltre che in tutti gli ambienti interni all'edificio scolastico, anche nelle scale antincendio e in tutte le aree adiacenti agli ingressi dei fabbricati del complesso scolastico.
5. E' vietato utilizzare il cellulare durante le attività didattiche e altri dispositivi elettronici, salvo che per fini didattici definiti dal docente; per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono cellulare per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, ma fuori della classe, previa autorizzazione del docente. I cellulari devono essere tenuti spenti all'interno delle classi ed in occasione di ogni compito in classe vanno depositati spenti sulla cattedra.
6. E' vietato acquisire senza autorizzazione dati personali di terzi, comprese immagini, filmati, registrazioni.

#### **Art. 9 – La comunicazione interna alla comunità scolastica**

1. La comunità scolastica fonda la sua vita sulla regola della trasparenza della comunicazione.

2. Ogni informazione rivolta alla comunità scolastica nel suo insieme dalla Dirigenza dell'istituto viene data in forma scritta; se rivolta a famiglie e studenti viene esposta all'albo dell'istituto e pubblicata sul sito web; se rivolta ai docenti verrà pubblicata su un apposito albo e sezione del sito web riservata a loro; se rivolta a gruppi particolari verrà privilegiata quando possibile una comunicazione via mail; segreteria e collaboratori scolastici collaborano nella diffusione delle comunicazioni alle classi secondo le modalità operative indicate dal Dirigente Scolastico.
3. La comunicazione personale e di gruppo delle famiglie e degli studenti col Dirigente Scolastico su loro richiesta è fissata preferibilmente su appuntamento; il Dirigente Scolastico può comunicare direttamente con singoli studenti o gruppi anche in orario di lezione a seconda della necessità e dell'urgenza della comunicazione da lui valutate.
4. Per le comunicazioni delle famiglie e degli studenti con i docenti vengono fissati appositi colloqui.
5. Se tecnologicamente possibile, le famiglie hanno diritto all'accesso per via informatica, con tutela della privacy e dunque limitatamente ai dati che li concernono personalmente, a tutte le informazioni sull'andamento scolastico dei figli nei tempi fissati dal Collegio Docenti.
6. I rappresentanti degli studenti e dei genitori nell'istituto possono fare comunicazioni orali o scritte, su argomenti di interesse collettivo attinenti alla vita della comunità scolastica ed affiggere in un'apposita sezione dell'albo e del sito web dell'Istituto comunicazioni scritte; il Dirigente Scolastico ha diritto di intervento facendo rimuovere tali comunicazioni solamente nel caso riscontri delle violazioni di legge o del Regolamento interno.
7. Con l'inizio delle lezioni la presidenza comunicherà in forma scritta il calendario scolastico, l'orario settimanale delle lezioni, l'orario di apertura e chiusura della scuola e ogni altra informazione sullo svolgimento della attività scolastica.
8. La stessa procedura si applica ai casi di chiusura per motivi straordinari.
9. Scioperi o assemblee del personale o cambiamenti dell'orario scolastico per esigenze particolari verranno comunicati alle famiglie con le stesse modalità.

#### **Art. 10 – Rispetto del diritto alla privacy**

1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua privacy nella comunità scolastica.
2. Riprese di persone durante l'attività didattica sono consentite per scopi connessi ad essa, su autorizzazione della Presidenza, anche senza esplicita autorizzazione delle famiglie di volta in volta, ma solo sulla base di una autorizzazione generale data all'atto dell'iscrizione e sempre ritirabile.
3. Sono comunque sempre vietate riprese o registrazioni che avvengano all'oscuro degli interessati o in mancanza della autorizzazione detta sopra.

## **PARTE SECONDA - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

### **Riferimenti normativi: Articoli n. 16 e 17 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione**

#### **Art. 16**

*Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all'istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre, o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza. Il preside può, nonostante tale dichiarazione ritenere non giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma, in tal caso, deve informarne il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio.*

#### **Art. 17**

*Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui all'articolo precedente e in quello della sospensione di cui all'art. 19, il preside ha facoltà di invitare il padre, o chi ne fa le veci, a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze, e in genere, sulla condotta degli alunni.*

### **Riferimenti normativi: Articoli n. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**

#### **Articolo 2 - Diritti.**

1. *Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*
2. *La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*
3. *Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.*
4. *Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
5. *Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.*
6. *Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.*
7. *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
8. *La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
  - a) *un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;*

- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. (...)
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Articolo 3 - Doveri.**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 11 - Frequenza delle lezioni**

1. La frequenza delle lezioni è per gli studenti un diritto e un dovere.
2. E' obbligatoria la partecipazione da parte degli studenti, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività proposte dalla scuola durante l'orario scolastico; però nel caso sia richiesto alle famiglie un contributo per la partecipazione ad attività didattiche e formative integrative della ordinaria attività scolastica prevista dal POF, la partecipazione è sempre facoltativa.

### **Art. 12 – Registrazione della presenza alle lezioni dello studente**

1. Ogni studente è munito di tessera elettronica personale con foto, che serve per la registrazione della presenza a scuola all'ingresso, delle assenze e dei ritardi ed ogni altra notizia riguardante la frequenza alle lezioni.
2. La tessera vale anche come documento comprovante l'appartenenza all'Istituto e deve pertanto essere portata costantemente a scuola.
3. La tessera è consegnata personalmente agli studenti; per i minorenni i genitori che desiderano ritirarla personalmente lo segnalano alla Segreteria.
4. In caso di smarrimento della tessera, gli interessati dovranno chiedere il duplicato in Segreteria didattica il più rapidamente possibile, consegnando una fotografia formato tessera e la ricevuta dell'avvenuto versamento, sul conto corrente postale intestato alla scuola, nella misura fissata dal Consiglio di Istituto.

### **Art. 13 – Giustificazioni delle assenze**

1. All'inizio delle lezioni l'insegnante delegato dal Dirigente Scolastico prende atto della giustificazione delle assenze consegnata dalla famiglia; analogamente si provvederà per gli ingressi in ritardo.
2. L'alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con riserva di successiva giustificazione.
3. L'allievo che dimentica per il terzo giorno consecutivo la giustificazione non sarà accettato in classe senza esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico.
4. Nel caso l'alunno dichiari di essere privo di giustificazione, la mancanza della stessa viene registrata.
5. Nel caso il docente abbia dei dubbi sulla validità della giustificazione fornita dalla famiglia, rimette la questione alla valutazione personale del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
6. Il Dirigente/Il delegato, a sua discrezione, soprattutto in relazione alle situazioni con carattere non episodico o alla coincidenza con assenze collettive, può richiedere idonea documentazione, compresa dichiarazione medica, oppure convocare la famiglia.
7. Nel caso di assenze per motivi familiari prevedibili è richiesta una comunicazione di giustificazione preventiva alla scuola, che potrà rifiutarla oltre che nei casi previsti ai punti 5 e 6 anche in relazione alla rilevanza delle motivazioni.

### **Art. 14 – Ingressi in ritardo**

1. Nel caso il ritardo non superi i 10 minuti, rispetto al normale orario di inizio delle lezioni, l'assenza viene annotata come ritardo breve e semplicemente riportata sul registro di classe; lo studente motiva il ritardo al docente in classe, ma non occorre che le famiglie ne diano giustificazione, salvo esplicita richiesta del Dirigente Scolastico o di docente da lui delegato di fronte a ritardi brevi ripetuti.
2. Nel caso il ritardo superi i 10 minuti lo studente può entrare in classe se ammesso dal docente, ma il ritardo andrà giustificato dalla famiglia.
3. Non sono ammessi ingressi in istituto oltre l'inizio della terza unità di lezione, salvo casi particolari che saranno valutati, singolarmente, dal dirigente scolastico o suo delegato, e per i quali lo studente dovrà presentarsi alla segreteria didattica.

### **Art. 15 - Uscite in anticipo**

1. Gli studenti minori possono lasciare di regola l'Istituto da soli in anticipo rispetto al normale orario delle lezioni solamente sulla base di una richiesta permanente dei genitori per l'intero anno scolastico

- dovuta a straordinari motivi, come i problemi di trasporto; l'anticipo delle uscite va contenuto nel limite di 10 minuti per gli allievi che altrimenti arriverebbero a casa dopo le ore 15.
2. Le altre uscite anticipate devono costituire evento eccezionale e di norma non devono prevedere il rientro nella stessa giornata; saranno concesse, pertanto, solo in casi di effettiva necessità da documentare, dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

#### **Art. 16 - Assenze e uscite in anticipo in casi particolari**

1. Nel caso di assenza preannunciata del docente che la scuola non riesca a sostituire con attività didatticamente qualificate, è riconosciuto agli studenti – col consenso delle famiglie, se minorenni – il diritto di assentarsi dalle lezioni del solo docente assente con questa sola motivazione; tale assenza non viene computata nel numero complessivo delle assenze.
2. Il diritto di assentarsi dalle lezioni per il periodo corrispondente è riconosciuto anche agli studenti che abbiano richiesto attività alternative durante l'Insegnamento della Religione Cattolica alle stesse condizioni previste nel punto precedente, nel caso in cui la scuola non riesca ad organizzarle.
3. Nel caso di astensioni collettive dalle lezioni, l'alunno minore è tenuto a presentare il giorno successivo una dichiarazione di conoscenza del genitore; tali assenze risultano ingiustificate.

#### **Art. 17 – Trasparenza delle valutazioni per gli studenti.**

1. Gli studenti hanno diritto, oltre a quanto stabilito all'art. 3, a conoscere tempestivamente le valutazioni espresse sulle prove da loro svolte, di regola entro **15** giorni dallo svolgimento di prove scritte e alla fine delle prove che hanno dato luogo a valutazione orale.

## **PARTE TERZA - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

#### **Art. 18 – Colloqui dei docenti con le famiglie**

1. I colloqui fra docenti e genitori sono l'occasione per il consolidamento del patto educativo di corresponsabilità condiviso fra scuola e famiglia.
2. Entro il primo mese dall'inizio delle lezioni gli orari di ricevimento settimanale delle famiglie da parte dei docenti, nonché quelli dei colloqui generali, verranno comunicati con pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Istituto, oltre che con comunicazione individualizzata ai genitori.

#### **Art. 19 – Trasparenza delle valutazioni per le famiglie.**

1. Entro due giorni dalla loro formalizzazione le valutazioni devono essere rese accessibili alle famiglie attraverso l'accesso individualizzato ai risultati scolastici dei loro figli.
2. Nel caso gli studenti siano maggiorenni, l'Istituto è autorizzato a trasmettere alle famiglie tutte le informazioni sull'andamento scolastico del figlio, salvo esplicita revoca scritta da parte dell'alunno.

#### **Art. 20 – Informazione sulla frequenza**

1. I dati sulla frequenza degli allievi saranno messi a disposizione settimanalmente delle famiglie, che hanno il dovere di tenersi informate; l'istituto privilegia per la comunicazione con le famiglie lo strumento informatico.
2. I genitori che intendono avvalersi di diverse modalità di comunicazione ne faranno richiesta scritta al Dirigente Scolastico che in caso di difficoltà operative per limiti di personale a disposizione concorderà con loro le modalità più adeguate.
3. Le famiglie sono comunque informate direttamente in tutti i casi di irregolarità significativa.

#### **Art. 21 – Informazione su interventi integrativi e su eventuali procedimenti disciplinari.**

1. Le famiglie vengono informate direttamente della necessità per i figli di seguire interventi didattici ed educativi integrativi.
2. Le famiglie sono informate direttamente dell'avvio e dell'esito di eventuali procedimenti disciplinari.

#### **Art. 22 – Assicurazione degli allievi**

1. Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa della Regione Lombardia contro gli infortuni nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari regolarmente deliberate.
2. Il Consiglio di Istituto ha facoltà di stipulare una integrare la suddetta polizza infortuni e per la responsabilità civile contro gli infortuni nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari regolarmente deliberate, con altra stipulata direttamente dalla Scuola, obbligatoria per le famiglie e con spesa a loro carico all'atto dell'iscrizione.

#### **Art. 23 - Indicazioni alle famiglie per l'accesso anticipato degli studenti nell'istituto**

1. Le famiglie sono informate che l'istituto non può assicurare una specifica vigilanza prima dell'inizio delle lezioni.
2. Pertanto l'ingresso anticipato degli studenti ha il significato di una accettazione da parte delle famiglie di una vigilanza solo di tipo "ambientale" praticata da personale scolastico, che appare comunque adeguata all'età che permette di discernere situazioni di pericolo.

#### **Art. 24 - Contributi delle famiglie**

1. Le famiglie possono contribuire alle necessità della scuola con contributi di carattere volontario.
2. Quando i contributi sono finalizzati ad attività che integrano il curriculum fornendo servizi supplementari, il Consiglio di Istituto può attribuire ai contributi carattere obbligatorio.
3. Ogni raccolta di fondi nella scuola deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
4. Non possono essere richiesti contributi straordinari alle famiglie per le ordinarie attività curriculari; nel caso di attività integrative che si svolgono durante l'orario delle lezioni con carattere di prestazione aggiuntiva, il Consiglio di Istituto può determinare un contributo volontario delle famiglie; in questo caso va svolta nelle classi interessate una rilevazione preliminare delle disponibilità delle famiglie a contribuire e, nel caso di adesione inferiore all'80% è esclusa la partecipazione della classe all'iniziativa.



5. Nel caso di ingiustificata frequenza, con assenze oltre il 25% delle presenze dovute, ad iniziative onerose per l'istituto a cui l'alunno sia tenuto a partecipare, anche per essersi iscritto, oppure, nel caso dei corsi di recupero, per non avere preventivamente dichiarato di non volersene avvalere, può essere richiesto, su decisione del Dirigente Scolastico, alla famiglia dell'alunno minorenni oppure all'alunno maggiorenne di contribuire pro quota ai costi sostenuto dalla scuola per l'iniziativa.

## **PARTE QUARTA FUNZIONAMENTO E USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE**

### **Art. 25 – Apertura della scuola**

1. La scuola è aperta e gli alunni entrano nell'istituto a partire dalle ore 07.30; gli alunni possono accedere agli spazi comuni del pianterreno e ai punti di ristoro interni.
2. La vigilanza sugli alunni in aula è di competenza del relativo docente; in assenza i collaboratori scolastici assicurano una generica vigilanza ambientale, che si ritiene adeguata all'età degli studenti, tranne che nelle classi dove tutti gli studenti sono maggiorenni, dove non si provvede a vigilanza di questo tipo, essendo gli studenti pienamente responsabili anche legalmente; anche negli spazi comuni i collaboratori scolastici svolgono una generica vigilanza ambientale; la responsabilità della vigilanza sugli alunni nei punti di ristoro interni è assunta dal gestore.
3. I collaboratori scolastici prestano assistenza, presso il reparto assegnato, all'uscita degli alunni coadiuvando gli insegnanti.
4. Nel pomeriggio potrà essere autorizzato dal Dirigente l'uso di alcune aule per attività varie degli studenti, compatibilmente con le altre attività scolastiche e solo se può essere assicurata la necessaria vigilanza, che in questo caso può essere assunta da uno o più studenti maggiorenni.
5. Il Dirigente Scolastico con proprie disposizioni determina le modalità degli accessi al fine di garantire la sicurezza; tali disposizioni vengono trasmesse per conoscenza al Consiglio di Istituto.

### **Art. 26 – Uso dei laboratori**

1. La scuola assicura l'uso dei laboratori come parte integrante dell'attività didattica in tutte le discipline che lo prevedono.
2. Per ogni laboratorio sarà nominato dal Dirigente Scolastico, con incarico di norma triennale e su designazione del Collegio dei Docenti in base alle proposte formulate nell'ambito delle riunioni dei docenti per materia, un docente coordinatore, il quale regola il funzionamento del laboratorio affidatogli, prepara il piano di acquisto di materiali e sussidi sulla base delle indicazioni emerse nelle medesime riunioni per materia e assume la qualifica di preposto alla sicurezza ai sensi del DL 681/2008.
3. L'orario di utilizzo dei laboratori, definito dal Responsabile sulla base degli accordi presi nel Dipartimento, deve essere esposto sulla porta di ogni laboratorio.
4. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in ordine alla fine delle esercitazioni.
5. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni postazione e di ogni strumento utilizzato anche con riferimento alle posizioni occupate dai singoli alunni; qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, annota, su apposito registro di laboratorio eventuali incidenti, rotture, danneggiamenti, ecc. ed è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
6. I docenti appongono la firma sul diario del laboratorio ed indicano sommariamente l'attività svolta, anche quando vi si recano da soli per la preparazione degli esperimenti.
7. I coordinatori di laboratorio costituiscono una commissione per il collaudo dei nuovi materiali e delle nuove attrezzature.

### **Art. 27 – Uso della biblioteca**

1. È costituito un Comitato per la gestione della biblioteca formato da:
  - a) Dirigente Scolastico
  - b) 4 docenti, nominati dal Collegio Docenti
  - c) 1 assistente amministrativo
  - d) 3 studenti
  - e) 1 genitore
2. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che ne presiede le riunioni.
3. L'uso della biblioteca è definito dal suo specifico Regolamento, che viene definito dal Comitato di Gestione ed inviato in visione al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti, che hanno la possibilità di presentare osservazioni o chiederne modifiche.
4. Il Comitato definisce annualmente le proposte di acquisti delle dotazioni della biblioteca.

### **Art. 28 – Uso della palestra**

1. Il funzionamento della palestra è definito dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole; il Consiglio di Istituto delibera anche sull'utilizzo della palestra da parte di esterni in orario extrascolastico.
2. Con gli stessi criteri e con le stesse funzioni previsti all'art. 26 per viene nominato un docente responsabile della palestra.
3. In palestra si accede solo in presenza dell'insegnante di Educazione Fisica.
4. L'accesso in palestra sarà consentito soltanto dopo aver calzato le scarpette da ginnastica negli spogliatoi.

5. L'attività ginnico-sportiva verrà effettuata con l'abbigliamento idoneo, come definito dal docente.
6. Le attività ginnico-sportive che saranno svolte al di fuori dell'istituto, dovranno sempre essere approvate dagli organi collegiali d'istituto secondo le rispettive competenze.
7. L'accesso al magazzino della palestra durante l'attività scolastica è consentito solo alla presenza del docente o del collaboratore scolastico e, dopo l'uso, gli attrezzi ginnici vanno riportati nel magazzino sotto la responsabilità del docente.

**Art. 29 – Concessione di spazi a gruppi di studenti**

1. Gruppi di studenti possono chiedere l'utilizzo di locali della scuola per attività culturali o ricreative da svolgersi sotto la responsabilità e alla presenza di un maggiorenne che se ne assume la responsabilità.
2. L'utilizzo è autorizzato dal Dirigente Scolastico salvo che per attività politiche di partito o con scopo di lucro; il Dirigente Scolastico può inoltre negare l'autorizzazione per motivi di sicurezza o di opportunità.
3. Della mancata autorizzazione il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio di Istituto.

## PARTE QUINTA - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

**Riferimenti normativi: Articoli n. 4-5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**

**Art. 4 - Disciplina.** - *sostituito dall'Art. 1 del DPR del 21 novembre 2007, n. 235*

1. *I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.*

2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*

3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*

4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*

5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.*

7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*

8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*

9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*

9-bis. *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*

9-ter. *Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*

10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*

11. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.*

**Art. 5 - Impugnazioni.** - *sostituito dall'Art. 2 del DPR del 21 novembre 2007, n. 235*

1. *Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.*

2. *L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*

3. *Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. (...)*

4. *L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.*

5. *Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (...)*

#### **Art. 30 - Vita nella comunità scolastica**

1. Gli studenti sono tenuti a comportamenti improntati alle seguenti regole fondamentali:
  - a) rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni
  - b) rispetto del patrimonio della scuola
  - c) rispetto dell'attività scolastica e delle norme di comportamento volte a non disturbarla
  - d) rispetto delle disposizioni per la sicurezza e in generale del Regolamento della Scuola
2. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, extracurricolari, integrative, organizzate dalla scuola, sia in sedi diverse, se rientrano fra le attività sopra descritte o comunque siano direttamente attinenti alla vita scolastica.

#### **Art. 31 – Rispetto della personalità altrui: comportamenti sanzionabili**

1. Tutte le violazioni del rispetto dovuto alla personalità altrui in tutte le sue manifestazioni comportano, anche quando non sanzionabili direttamente, l'obbligo della presentazione di scuse nella stessa forma nella quale è avvenuta l'offesa; la mancata presentazione di scuse è un comportamento di per se stesso sanzionabile.
2. Sono sanzionabili:
  - a) espressioni verbali offensive su qualunque soggetto della comunità scolastica senza precisa volontà e/o premeditazione, motivate da occasionale intemperanza verbale;
  - b) offese verbali o scritte dirette con precisa volontà e/o premeditazione a qualunque soggetto della comunità scolastica, colpendoli nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sessuale e ideologica; occasionali gesti di intemperanza fisica rivolti ad altre persone se privi di conseguenze.
  - c) offese descritte al punto precedente se compiute attraverso strumenti volti a dare loro pubblicità anche fuori dalla scuola; gesti di intemperanza fisica rivolti ad altre persone se hanno avuto conseguenze non gravi
  - d) diffamazione sistematica, ripetuta e continuata di soggetti della comunità scolastica; comportamenti violenti tali da comportare intenzionalmente un danno clinicamente accertabile alla persona aggredita
  - e) diffamazione sanzionata penalmente di soggetti della comunità scolastica; lesioni volontarie sanzionate penalmente

#### **Art. 32 – Rispetto del patrimonio della scuola: comportamenti sanzionabili**

1. Tutti gli studenti hanno l'obbligo di collaborare alla conservazione del patrimonio della scuola, anche segnalando eventuali danni o situazioni di pericolo che dovessero riscontrare; la mancata accertata segnalazione rende lo studente corresponsabile del danno stesso.
2. Tutte le violazioni del rispetto dovuto al patrimonio della scuola comportano sempre anche l'obbligo del risarcimento del danno, quantificato dalla Presidenza.
3. I risarcimenti del danno non sono convertibili.
4. Sono sanzionabili:
  - a) danneggiamenti non intenzionali, riconducibili a generica imprudenza o negligenza
  - b) danneggiamenti lievi riconducibili ad atti intenzionali
  - c) danneggiamenti consistenti, ma localizzati, riconducibili ad atti intenzionali
  - d) danneggiamenti consistenti ed estesi compiuti con precisa volontà e/o premeditazione
  - e) atti di vandalismo estesi con distruzione di parti importanti del patrimonio della scuola

#### **Art. 33 – Rispetto dell'attività scolastica e delle norme di comportamento: comportamenti sanzionabili**

1. Tutte le violazioni del rispetto dovuto alla attività scolastica e delle norme di comportamento comportano, anche quando non sanzionabili direttamente, l'obbligo della assunzione esplicita dell'impegno a non ripetere i comportamenti errati.
2. Sono sanzionabili:
  - a) violazioni non intenzionali, riconducibili a generica negligenza o superficialità di comportamento
  - b) violazioni lievi ed occasionali riconducibili ad atti intenzionali
  - c) violazioni di più aspetti contemporaneamente su punti qualificanti o ripetizione di comportamenti impropri gravemente lesivi dell'ordinato svolgimento dell'attività scolastica
  - d) violazioni di regole di comportamento interne che coincidono con violazione di norme penali
  - e) abituale e sistematica violazione dei regolamenti interni che coincidono con violazione di norme penali con istigazione a disobbedire estesa e generalizzata, qualificabile a sua volta come reato penale.

#### **Art. 34 – Rispetto dell'attività delle disposizioni per la sicurezza e del Regolamento della Scuola: comportamenti sanzionabili**

1. Tutte le violazioni del rispetto dovuto alle disposizioni di sicurezza e del Regolamento della scuola comportano, anche quando non sanzionabili direttamente, l'obbligo della assunzione esplicita dell'impegno a non ripetere i comportamenti errati.

2. Sono sanzionabili:
  - a) violazioni non intenzionali, o a violazione occasionale di regolamenti e disposizioni di sicurezza riconducibili a generica negligenza o superficialità di comportamento
  - b) violazioni lievi ed occasionali riconducibili ad atti intenzionali
  - c) violazioni di più aspetti contemporaneamente su punti qualificanti o ripetizione di comportamenti impropri gravemente lesivi delle disposizioni, tali da determinare oggettive situazioni di pericolo

#### **Art. 35 - Sanzioni**

1. Sono sanzionate le violazioni delle regole fondamentali elencate all'art. 45 c. 1 e del Regolamento di Istituto
2. Le sanzioni previste sono:
  - a) Ammonizione scritta
  - b) Sanzione pecuniaria
  - c) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni
  - d) Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni
  - e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
  - f) Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato
3. La prima forma di intervento del docente in caso di comportamenti sanzionabili è il richiamo verbale, che non va verbalizzato e non è sottoposto alle procedure sopra indicate.
4. Le sanzioni sono attribuite, secondo corrispondenza, ai comportamenti sanzionabili descritti negli Artt, 31-34.
5. La recidiva per la stessa tipologia di sanzioni può comportare il passaggio alla sanzione di grado superiore.
6. Sull'utilizzo degli eventuali fondi derivati dalle sanzioni pecuniarie decide annualmente il Consiglio di Istituto su proposta del Comitato Paritetico.
7. Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di € 20 a un massimo di € 100.
8. La sanzione dell'ammonizione scritta è attribuita dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; le sanzioni pecuniarie, se non previste da altre norme, vengono irrogate dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 36 – Conversione delle sanzioni**

1. La richiesta di convertire le sanzioni previste in attività in favore della comunità scolastica va presentata in forma scritta per le sanzioni b), c) e d); la richiesta va presentata durante il procedimento, all'organo competente ad irrogare la sanzione, che decide in merito.

#### **Art. 37 – Pubblicità delle sanzioni**

1. I procedimenti disciplinari durante il loro svolgimento sono atti coperti da riservatezza, se comportano la convocazione di organi collegiali.
2. Le sanzioni disciplinari, una volta assunte, sono atti pubblici anche qualora siano in atto ricorsi; in casi particolari il Dirigente Scolastico può però imporre il vincolo della segretezza sulle motivazioni.
3. Le sanzioni sono comunicate alla famiglia dello studente se minore.
4. Le sanzioni disciplinari non esimono i pubblici ufficiali dalla comunicazione di reati all'autorità giudiziaria, se prevista da norme di legge.

#### **Art.37bis – Organo di garanzia: composizione e modalità di ricorso**

L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da un rappresentante dei genitori (va effettuata anche la nomina di un supplente), da un rappresentante dei docenti (va effettuata anche la nomina di un supplente) e da un rappresentante degli studenti (va effettuata anche la nomina di un supplente).

Il ricorso all'Organo di garanzia per sanzioni fino all'ammonizione scritta è preceduto da un esame preventivo del Dirigente Scolastico, fatta salva la possibilità per il ricorrente di dichiararsi insoddisfatto delle decisioni del Dirigente Scolastico e chiedere la convocazione dell'Organo di garanzia.

## **PARTE SESTA - ASSEMBLEE E COMITATI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI**

### **Riferimenti normativi Articoli n. 12, 13, 14, 15 del D.L. 297/1994:**

#### **Art. 12 - Diritto di assemblea**

1. *Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.*

#### **Art. 13 - Assemblee studentesche**

1. *Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.*
2. *Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.*
3. *In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.*
4. *I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.*

5. *Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.*
6. *E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.*
7. *A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.*
8. *Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.*

#### **Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche**

1. *L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.*
2. *L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.*
3. *La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al  
preside.*
4. *Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.*
5. *Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.*

#### **Art. 15 - Assemblee dei genitori**

1. *Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.*
2. *I rappresentanti dei genitori nei consigli (...) di classe possono esprimere un comitato dei genitori (...) dell'istituto.*
3. *Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell' (...) istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il (...) preside.*
4. *Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea (...) di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli (...) di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano (...) trecento genitori (...).*
5. *Il (...) preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio (...) di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.*
6. *L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.*
7. *In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.*
8. *All'assemblea (...) di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola (...) il preside e i docenti rispettivamente (...) della classe o dell'istituto.*

#### **Riferimenti normativi: Articolo n. 2 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**

9. *La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.*

#### **Art. 38 - Funzionamento delle assemblee e dei Comitati degli studenti e dei genitori**

1. *Le richieste di convocazione devono essere presentate per iscritto, con l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico, di norma con anticipo di almeno tre giorni.*
2. *Nei casi previsti dalla legge oppure per situazioni particolari che lo richiedano, le assemblee possono essere convocate anche dal Dirigente Scolastico, nel secondo caso sentito il Presidente del Consiglio di Istituto per la convocazione delle assemblee di istituto.*
3. *Le assemblee e i Comitati hanno un presidente e un vicepresidente, che svolge l'incarico di segretario e sostituisce il presidente in caso di assenza, in questo caso attribuendo il compito di segretario ad altro membro del Comitato.*
4. *Il presidente ha il dovere di assicurare il regolare svolgimento delle riunioni, applicando il Regolamento delle stesse, di coordinare gli interventi, di richiamare all'ordine coloro che impediscono il regolare svolgimento della riunione, garantendo a tutti la possibilità di intervenire nel dibattito; può richiedere l'intervento della Presidenza per far allontanare eventuali disturbatori, nel caso non riesca a garantire il suo ordinato svolgimento. Oltre a quelle previste da questo Regolamento, altre funzioni del presidente sono stabilite dai Regolamenti interni.*
5. *Delle riunioni sarà redatto a cura del segretario una sintesi scritta da consegnare al Dirigente Scolastico.*
6. *Assemblee e Comitati devono darsi un Regolamento, per la gestione dei propri lavori, anche per gruppi o commissioni, che va mandato in visione al Consiglio di Istituto.*
7. *Della convocazione delle assemblee e dei Comitati il Dirigente scolastico informerà con avviso gli studenti e/o i genitori, di norma con un preavviso di 3 giorni.*
8. *Le ore di assemblea previste mensilmente dalla normativa per le assemblee gli studenti sono cumulabili per anno scolastico.*
9. *Il Dirigente Scolastico potrà rinviare al mese successivo, se non ravvisi motivi di urgenza, assemblee degli studenti richieste in orario di lezione nell'ultimo mese del primo periodo di valutazione.*
10. *Qualora le assemblee degli studenti in orario di lezione terminino prima dell'ora prevista, sarà ripresa l'attività didattica.*

**Art. 39 - Comitato studentesco**

1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il Comitato Studentesco di istituto. Per il regolamento interno si rinvia all'Art. 38 c. 3.
2. Al Comitato studentesco sono invitati in modo permanente i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
3. Il Comitato Studentesco elegge al proprio interno il presidente e un vicepresidente, con votazione a maggioranza relativa. Tali cariche hanno durata annuale. Il presidente e il vicepresidente si fanno portavoce delle esigenze del comitato presso il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali.
4. Il Comitato Studentesco può esprimere un proprio Comitato Direttivo preferibilmente formato da un rappresentante per sezione.
5. Le richieste di convocazione del Comitato sono presentate congiuntamente dal presidente e dal vicepresidente.
6. Alle riunioni del Comitato studentesco si applicano le norme previste per le assemblee generali di istituto dall'art. 12 del DL 297/1994, anche relativamente al numero delle ore di riunione possibili in orario di lezione durante l'anno scolastico; eventuali deroghe dovute a situazioni eccezionali possono essere disposte dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio di Istituto.
7. Il Comitato Studentesco viene consultato dal Consiglio di Istituto sulla programmazione delle attività rivolte agli studenti, e in particolare di quelle previste dal DPR 567/96; il suo parere, espresso congiuntamente da Presidente e Vice-Presidente, o anche attraverso specifici organi interni se previsti dal Regolamento interno, è vincolante nell'impiego dei fondi assegnati a queste attività.
8. Il Comitato Studentesco può esprimere un gruppo di gestione presieduto da uno studente maggiorenne, per la realizzazione e la gestione di iniziative culturali, ricreative, sportive rivolte agli studenti, coerenti col Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto; tali attività dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, se comportanti spesa nel quadro delle disponibilità approvate nel Programma Annuale dal Consiglio di Istituto.
9. Previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto il Comitato Studentesco può realizzare attività di autofinanziamento. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel Programma Annuale dell'istituto con vincolo di destinazione a favore delle attività previste al c. 8.

**Art. 40 - Comitato dei genitori**

1. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe costituiscono il Comitato dei Genitori di istituto, al quale sono invitati in modo permanente i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto.
2. I genitori membri del Consiglio di Istituto sono portavoce delle esigenze del comitato presso gli altri organi collegiali.
3. Il Comitato dei genitori svolge le funzioni previste dal proprio regolamento interno, convoca l'Assemblea d'istituto dei genitori, coordina l'azione dei genitori nei vari Organi Collegiali e promuove iniziative per agevolare ed estendere i rapporti fra le varie componenti.

**Art. 41 - Assemblee di classe degli studenti e dei genitori**

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta congiunta dei rappresentanti eletti.
2. Le assemblee di classe sono presiedute a turno da uno dei rappresentanti di classe cominciando dal rappresentante maggiore d'età; il compito di segretario è assegnato al secondo rappresentante.
3. Le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione non possono coincidere con verifiche già programmate.
4. Le assemblee di classe possono essere svolte, nell'ambito dell'orario previsto, in forma congiunta fra tutte le classi dello stesso corso.

**Art. 42 - Assemblee di istituto degli studenti**

1. Il Regolamento dell'assemblea di istituto può prevedere che il Comitato Studentesco possa delegare in via permanente anche ai Rappresentanti studenteschi di istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, congiuntamente e all'unanimità, la richiesta di convocazione delle assemblee di istituto e degli studenti.
2. Nella necessità di svolgere le assemblee di istituto in forma articolata il Regolamento dell'assemblea di istituto potrà anche prevedere raggruppamenti per sezione o per gruppi di interesse, oltre che quelli per classi parallele.
3. Nel caso di coincidenza di una assemblea generale di istituto con verifiche già programmate in qualche classe, se risulta impossibile a giudizio del docente il rinvio della verifica, le classi interessate non partecipano all'assemblea per il tempo della verifica.
4. Le assemblee di istituto sono presiedute dal Presidente del Comitato Studentesco, che nomina come segretario il vicepresidente; il Presidente, in caso di assemblee articolate, può delegare l'incarico di presidente per alcune assemblee ad altro membro del Comitato.

**Art. 43 - Assemblee di istituto dei genitori**

1. Il presidente del Comitato dei Genitori svolge la funzione di Presidente della Assemblea dei genitori.

## **PARTE SETTIMA - ORGANI COLLEGIALI**

### **I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

**Riferimenti normativi: Articoli n. 35, 37, 38, 39, 41 e 51 del D.L. 297/1994:**

#### **Art. 35 - Surroga dei membri cessati**

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.
3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo

#### **Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni**

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

#### **Art. 38 - Decadenza**

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.

#### **Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali**

1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

#### **Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali**

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.
2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

#### **Art. 51 - Decadenza dalle cariche**

1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.
5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.

#### **Art. 44 - Convocazione Organi Collegiali**

1. La convocazione, compiuta dal Presidente, è disposta di norma mediante affissione all'albo con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della seduta e sarà inviata per e-mail all'indirizzo comunicato dai componenti. Solo in mancanza di strumenti informatici sarà consegnata direttamente ai rappresentanti degli studenti, mentre sarà fatta pervenire ai rappresentanti dei genitori tramite i figli e ai docenti anche mediante il registro delle comunicazioni. In ogni caso l'affissione all'albo e la pubblicazione sul sito web dell'istituto dell'avviso sono adempimenti sufficienti per la regolare convocazione dell'Organo Collegiale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale, il giorno, l'ora, il luogo; per gli organi elettivi con voto unanime dei presenti l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta; tale condizione non è obbligatoria per gli organi a partecipazione dovuta, dove decide il presidente sull'integrazione.
3. In casi eccezionali gli organi collegiali possono essere convocati d'urgenza.
4. Di norma il Presidente fornisce prima della seduta, con congruo anticipo, il materiale preparatorio, compreso il verbale della seduta precedente e, ove disponibili, le proposte di delibera; in relazione ai tempi intercorsi, tale documentazione può essere data per letta, salva richiesta contraria di uno dei membri.

#### **Art. 45 - Votazioni**

1. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può essere ripetuta nel corso della seduta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
2. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

#### **Art. 46 - Commissioni**

1. Gli organi collegiali possono decidere di nominare speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
2. Delle commissioni nominate dal Consiglio di Istituto potranno far parte, oltre ai membri del Consiglio stesso, anche altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche, nonché eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
3. Le commissioni sono presiedute dal Presidente dell'Organo che le ha nominate o da un membro dell'Organo stesso da lui delegato.
4. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti previsti dall'organo che le ha nominate e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro presidente, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente.

#### **Art. 47 - Verbali**

1. Nei verbali si dà conto dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni prese.
2. I membri dell'Organo collegiale hanno la facoltà di chiedere sia messo a verbale il testo scritto di loro dichiarazioni e il loro voto contrario.
3. I verbali degli organi collegiali le cui sedute non sono aperte al pubblico sono riservati, salvo che per motivate richieste di accesso.
4. Per principio giuridico generale i membri di un organo hanno libero accesso ai verbali e tutte le documentazioni connesse relatività all'attività di quell'organo

#### **Art. 48 - Pubblicità degli atti deliberativi**

1. Le delibere di tutti gli organi collegiali di istituto sono pubbliche e vengono quindi esposte all'Albo e pubblicate sul sito internet dell'Istituto, salvo quando si faccia questione di persone.

#### **Art. 49 - Dimissioni**

1. Le dimissioni da un organo collegiale elettivo o dalle cariche da esso attribuite, ove a carattere elettivo, sono date per iscritto. L'Organo Collegiale può accettarle oppure respingerle con formale delibera; le dimissioni vengono comunque accettate se tale è la volontà irrevocabile dell'interessato.
2. Il membro dimissionario, fino al momento dell'accoglimento delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale.

## **II – CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA**

### **Riferimenti normativi : Articoli n. 8, 10, 42 e 43 del D.L. 297/1994:**

#### **Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva**

1. *Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.*
2. *Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.*
3. *Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .*
4. *I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.*
5. *Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.*
6. *Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.*
7. *Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.*
8. *Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.*
9. *Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.*
10. *I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.*
11. *Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.*

#### **Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva**



1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
  - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
  - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
  - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  - d) criteri generali per la programmazione educativa;
  - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
  - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

**Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di (...) istituto (...)**

1. Alle sedute del consiglio (...) di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. (...)
3. Il consiglio (...) di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
4. Il consiglio (...) d'istituto (...) stabilisce, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. (...).
5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.
6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Alle sedute del consiglio (...) di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

**Art. 43 - Pubblicità degli atti**

1. Gli atti del consiglio (...) di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. (...)
3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

**Riferimenti normativi : Articoli n. 48, 49, 50, 53 e 10 dell'O.M. 15.7.1991 n. 215 10??**

**Art. 48 - Prima convocazione del consiglio (...) d'istituto**

1. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal (...) Preside.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

**Art. 49 - Presidenza del consiglio di (...) istituto**

1. Il consiglio (...) di istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

**Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento**

1. Il consiglio (...) di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli (...) di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.(...)
3. Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell'organo le funzioni elettive precedentemente assunte.

**Art. 53 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di (...) istituto**

1. I membri dei consigli (...) di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.
3. Anche per le elezioni suppletive, tale ??? la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

**Art. 50 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente.**

1. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa, a parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.
2. Il Consiglio elegge anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori membri, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età.

**Art. 51 - Convocazione**

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
2. Le riunioni sono convocate in un giorno e ad un'ora che consentano una regolare partecipazione di tutte le componenti.
3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Istituto, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.

**Art. 52 - Pubblicità delle sedute**

1. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa, in relazione all'accertamento del titolo di elettore farà fede, ove possibile, la conoscenza personale; altrimenti l'accertamento verrà compiuto in base ai documenti di identificazione personale e al riconoscimento della posizione nella scuola.
2. In relazione alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, il Presidente potrà, se necessario, interrompere l'ulteriore afflusso degli aventi titolo in quanto elettori.
3. Quanto alle modalità con cui invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse, sugli inviti deciderà il Presidente, sentito il Presidente della Giunta Esecutiva.

#### **Art. 53 - Pubblicità degli atti**

1. L'affissione all'albo della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio, sottoscritta dal segretario, avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta.
2. Ai fini delle pubblicità degli atti, la pubblicazione sul sito internet della scuola integra l'affissione nell'apposito albo dell'Istituto.

#### **Art. 54 - Competenze della Giunta Esecutiva**

1. Il Consiglio di Istituto può, con apposita deliberazione, conferire alla Giunta Esecutiva deleghe per le decisioni di carattere urgente; in questo caso la Giunta esecutiva, ha l'obbligo di porre le decisioni adottate all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

#### **Art. 55 - Discussione dell'ordine del giorno nel Consiglio di Istituto.**

1. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g., nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può, tuttavia, essere modificato, su proposta del Presidente o di uno dei componenti presenti, previa approvazione dell'Organo Collegiale.
3. La discussione dei singoli argomenti posti all'o.d.g. può essere preceduta da una relazione. Relatore può essere il Presidente oppure, per incarico del Presidente o dello stesso Organo Collegiale, un membro oppure, nel Consiglio di Istituto, uno degli esperti di cui al successivo art. 21, comma 2°.

#### **Art. 56 - Dichiarazioni di voto**

1. La richiesta di messa a verbale delle proprie motivazioni di voto da parte del membro di un organo collegiale può essere avanzata in qualsiasi momento della discussione.

#### **Art. 57 - Votazioni**

1. La votazione palese può effettuarsi: "per alzata di mano", "per appello nominale" oppure "per scheda segreta", esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
2. Si ricorre all'appello nominale per iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di un membro, quando si ritenga opportuno far risultare a verbale la volontà espressa dai singoli membri sulla materia oggetto della deliberazione.
3. Nel caso il Presidente ritenga non adeguatamente motivata o pretestuosa la richiesta può chiedere al collegio di non procedere all'appello nominale e in questo caso il collegio decide immediatamente la procedura di voto per alzata di mano.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Il numero degli astenuti è determinante solo al fine della validità della delibera.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

### **III - ALTRI ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO: COLLEGIO DEI DOCENTI, CONSIGLI DI CLASSE, COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Riferimenti normativi: Articoli n. 5, 7, 11, 115 del D.L. 297/1994:**

#### **Art. 7 - Collegio dei docenti**

1. *Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio (...) nell'istituto, ed è presieduto (...) dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. (...)*

2. *Il collegio dei docenti:*

a) *ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;*

b) *formula proposte (...) al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;*

c) *delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;*

d) *valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;*

e) *provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;*

f) *adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;*

g) *promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;*

h) *elegge, in numero (...) di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col (...) col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento(...);*

i) *elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;*

- l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
- o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- p) esprime (...) al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
- q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta (...) il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

#### **Art. 5 - Consiglio di (...) classe**

1. Il consiglio (...) di classe negli istituti di istruzione secondaria (...) è composto (...) dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio (...) di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. (...)
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, (...) nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite (...) dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio (...) di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli (...) di classe sono presieduti rispettivamente (...) dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, (...) suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11.

#### **Art. 115 - Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia**

7. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.(...)

#### **Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti**

1. Presso ogni (...) istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che (...) dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione (...) del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente (...)dell'istituto e di riabilitazione del personale docente.

**Riferimenti normativi : Articolo n. 50 dell'O.M. 15.7.1991 n. 215**

**Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento**

3. *La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.*

4. *Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.*

## **PARTE OTTAVA - NORME FINALI**

**Art. 58 - Distribuzione del Regolamento**

1. All'atto dell'iscrizione gli studenti nuovi iscritti vengono informati che il Regolamento vigente è esposto all'albo dell'istituto e pubblicato sul sito internet della scuola.
2. L'iscrizione comporta di per sé l'accettazione del Regolamento d'istituto.

**Art. 59 - Modifiche al Regolamento d'istituto – modificato 29.10.10**

1. Il Consiglio di Istituto delibera le modifiche al Regolamento di Istituto con le stesse modalità con cui ne delibera l'adozione.
2. Il Collegio Docenti, il Comitato Studentesco e il Comitato dei genitori possono proporre modifiche al Regolamento di Istituto o esprimersi in merito alle modifiche deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Le proposte di modifica di cui sopra devono essere inviate al Presidente della Giunta Esecutiva, perché ne possa predisporre la discussione ad opera del Consiglio, almeno 15 giorni prima della seduta del consiglio in cui andranno discusse.
4. Le modifiche al regolamento d'istituto entrano in vigore 15 giorni dopo che la delibera di approvazione delle stesse da parte del Consiglio d'istituto sia definitiva ai sensi del D.P.R. n° 275/'99, art. 14 - comma 7 – salva diversa decisione del medesimo Consiglio d'Istituto.
5. Viene fornita comunicazione al personale, agli studenti e ai genitori delle avvenute modifiche del Regolamento.

**Art. 60 – Valore del Regolamento di Istituto**

1. E' priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti o future disposizioni di legge.
2. Chiunque nella scuola venga a conoscenza della promulgazione di leggi o decreti tali da far perdere efficacia alle norme del regolamento come previsto dal comma 1 – ovvero in caso di riscontrate difficoltà operative ad applicare norme regolamentari – ne informa il Consiglio d'Istituto.
3. Per gli aspetti non compresi in questo regolamento, si farà riferimento al regolamento Tipo proposto con C.M. 16.4.75 n. 105.

**Art. 61. – Norma transitoria su Regolamento di Disciplina e POF**

1. I nuovi articoli della Parte Quinta, Regolamento di Disciplina degli alunni, se comportano alla luce del POF attuale l'attribuzione automaticamente del 5 in comportamento, e quindi la bocciatura, entreranno in vigore solo dopo la revisione del POF e comunque dall'inizio del prossimo anno scolastico.